



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

# Il Patrimonio netto

Prof. LUCA BAGNOLI



## Cosa studiare

- **le slide**
- **art. 2430 C.C.**
- **OIC n. 28**
  - **punti da 8 a 18**
  - **Esempi relativi alle altre riserve di Patrimonio netto**
  
- **di utile consultazione**
  - **artt. 2343, 2445, 2446 e 2447 C.C.**



## II PN nello SP (art. 2424 C.C.)

**attivo**

**passivo**

**attività**

**A) Patrimonio netto:**

**I - Capitale**

**II - Riserva da**

**III - Riserve di**

**IV - Riserva legale**

**V - Riserve statutarie**

**VI - Altre riserve,**

**VII - Riserva per**

**operazioni di copertura**

**VIII - Utili (perdite) portati**

**IX - Utile (perdita)**

**X - Riserva negativa per**

**...**

## I – Capitale sociale

- è il **capitale sottoscritto** dai soci
- è pari alla somma dei valori nominale dei conferimenti operati dai soci nel corso del tempo e del valore delle riserve convertite in capitale fino a quel momento
- il **capitale versato** è pari alla differenza tra il capitale sociale e il valore della macroclasse A)  
***Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti***



## I – Capitale sociale: alcune informazioni

- **SpA e SApA, minimo legale: 50.000 euro**
- **SRL min. legale: 10.000 euro (ammesso in deroga importo inferiore, minimo: 1 euro)**
- **SRL semplificata: capitale sociale incluso tra 1 euro e 10.000 euro**
- **il capitale sociale deve essere integralmente sottoscritto**
- **se non diversamente disposto, i conferimenti si intendono in denaro**
- **Nelle SpA/SApA non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi**



## I – Capitale sociale

- **alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro in apposito c/c vincolato bancario (per le SRL: versamento all'organo amministrativo) e la totalità dei conferimenti in natura o dei crediti nonché dell'eventuale sovrapprezzo**
- **il C.C. (artt. 2445) consente la riduzione del capitale sociale mediante:**
  - **liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti**
  - **rimborso del capitale**

## I – Capitale sociale: la suddivisione

**Nelle SPA e nelle SAPA è diviso in AZIONI:**

- le azioni sono parti uguali del valore nominale del capitale
- attribuiscono ai loro possessori uguali diritti (art. da 2346 a 2348 C.C.)
- è però possibile emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni ordinarie (art. 2348 C.C.)

**Nelle SRL è suddiviso in QUOTE:**

- il numero delle quote corrisponde a quello dei soci
- il loro valore è uguale a quello assegnato ai conferimenti dei singoli soci (art. 2474 C.C.).

## I – Capitale sociale: il conferimento

**NB.: il richiamo deve essere evidenziato nello SP**

**schema di SP ex art. 2424 C.C.**

**ATTIVO:**

**A) Crediti verso soci per versamenti  
ancora dovuti, con separata indicazione  
della parte già richiamata**

## II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

### Il soprapprezzo azioni

- è normalmente legato alla presenza di riserve patrimoniali o alla redditività aziendale
- deve essere integralmente versato in sede di sottoscrizione
- è contabilizzato in apposita posta del netto (A.II)
- tale riserva è disponibile (per copertura perdite, aumenti di capitale nonché della riserva legale) ma non distribuibile finché la riserva legale non ha raggiunto il quinto del capitale sociale

### III - Riserve di rivalutazione

si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio.

<i>rivalutazione monetaria</i>	D	A
SP B.II.1) Immobili	XX	
SP A.III.a) riserva di rivalutazione ex L.xxx		XX

## IV - Riserva legale

- **si iscrive la quota dell'utile dell'esercizio che l'assemblea ha destinato a tale riserva.**
- **L'articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell'utile dell'esercizio fino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.**
- **Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti.**

## V - Riserve statutarie

- **si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società**
- **le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto**

## VI - Altre riserve, distintamente indicate

Vi rientrano, a titolo esemplificativo (viste a lezione):

- la “**Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile**”, che si costituisce nei casi eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione del codice civile sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. Vi devono essere iscritti gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga. Non è distribuibile se non in misura pari al valore recuperato;
- la “**Riserva azioni (quote) della società controllante**”, indisponibile e destinata a accogliere l’importo delle azioni o quote della società controllante possedute ;



## VI - Altre riserve, distintamente indicate

Vi rientrano, a titolo esemplificativo (viste a lezione):

- la “Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”, non distribuibile, che accoglie le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del PN, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell’esercizio precedente;
- la “Riserva per utili su cambi non realizzati”, che accoglie l’utile netto derivante dall’iscrizione al cambio a pronti alla fine dell’esercizio delle attività e passività monetarie in valuta e non è distribuibile fin tanto che l’utile netto non è realizzato



## VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

accoglie le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati generatesi nell'ambito di coperture di flussi finanziari attesi.



**NB.: i derivati non rientrano nel programma dell'insegnamento**



## VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

- si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate
- tale voce accoglie altresì le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l'imputazione ad un'altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata).



**Per la rilevazione di tali rettifiche si rinvia all'OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*.**



## **IX - Utile (perdita) dell'esercizio**

**si iscrive il risultato dell'esercizio che scaturisce dal conto economico**

## **X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**

**accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall'articolo 2357 – *ter* C.C.**



## In Nota integrativa (art. 2427 c.c., comma 1)

- al numero “7) (...) *la composizione della voce «altre riserve»*”;
- al numero “7bis) *“l’indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”*.

## Le riserve: classificazioni



- **di capitale**
- **di utili**



- **riserve non disponibili:** le quali non possono essere utilizzate (vi rientra p.es. il capitale sociale, che può essere utilizzato esclusivamente per riduzione o copertura obbligatoria delle perdite eccedenti determinati limiti);
- **riserve disponibili:** le quali possono essere utilizzate per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale, ma non sono distribuibili ai soci;
- **riserve distribuibili:** le quali possono essere anche distribuite ai soci (i.e. attraverso dividendi, nel rispetto dei vincoli derivanti da disposizioni di legge o di statuto).

OPZIO  
NALE

## La distribuzione dell'utile d'esercizio

- a riserva legale (ex art. 2430 C.C.), in misura pari al 5% degli utili netti annuali, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- alla riserva statutaria, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo Statuto.
- se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
- **No!** ripartizione di utili nel caso in cui nell'attivo dello Stato Patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo non coperti da riserve disponibili

## La distribuzione dell'utile d'esercizio

<i>riparto utili</i>	D	A
SP A.IV. Riserva legale		5% di X
SP A.IV. evtl .Riserva statutaria (altre riserve)		X1
Altro (riserve facoltative, dividendi, etc.)		X2
Utile d'esercizio	X	

OPZIO  
NALE